

IL NUOVO ALBO PER LE SOCIETA' COOPERATIVE

Formazione e tenuta, obblighi e adempimenti

di Claudio Venturi

Sommario: - 1. Normativa di riferimento. - 2. Premessa. - 3. Il coordinamento del nuovo Albo con le strutture precedenti. - 4. La formazione e la tenuta dell'Albo. - 4.1. Le sezioni dell'Albo e i soggetti tenuti all'iscrizione. - 4.2. Le sottosezioni. - 4.3. Le categorie. - 5. Termine e adempimenti per l'iscrizione. - 5.1. La domanda di iscrizione e il suo contenuto. - 5.2. Soggetti tenuti a presentare la domanda di iscrizione all'Albo. - 5.3. La modulistica per l'invio telematico della domanda di iscrizione. - 5.3.1. *Modelli e requisiti tecnici.* - 5.3.2. *La compilazione del modulo C17.* - 5.3.3. *Composizione della pratica.* - 5.3.4. *Soggetti utilizzatori.* - 5.3.5. *Diritti di segreteria.* - 5.3.6. *Imposta di bollo* - 5.4. Il termine per la presentazione della domanda. - 5.5. Le competenze delle Camere di Commercio. - 6. La tenuta dell'Albo. - 6.1. L'iscrizione nell'Albo e la fruizione dei benefici. - 6.2. Rettifiche ed integrazioni della domanda. - 6.3. Il cambio della sezione. - 6.4. Il deposito del bilancio d'esercizio e l'attività di vigilanza. - 7. Gli adempimenti per i gruppi cooperativi paritetici. - 8. Le conseguenze della mancata iscrizione all'Albo. - 9. La perdita della mutualità prevalente e conseguenti adempimenti

APPENDICE - Tabella di comparazione fra le sezioni del Registro prefettizio e le categorie del nuovo Albo

1. Normativa di riferimento

- Codice Civile: artt. 2502, comma 2; 2515, comma 3;
- Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile: art. 223-sexiesdecies;
- **Legge 3 aprile 2001, n. 142:** Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (G.U. n. 94 del 23 aprile 2001);
- **D.M. 23 giugno 2004:** Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile (G.U. n. 162 del 13 luglio 2004);
- **Ministero delle attività produttive - Circolare del 6 dicembre 2004 - Prot. 1579682:** D.M. 23 giugno 2004 (pubblicato nella G.U. n. 162 del 13 luglio 2004) di istituzione dell'Albo delle Società Cooperative. Circolare attuativa.
- **D.M. 2 dicembre 2004:** Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione della domanda di iscrizione all'Albo delle società cooperative (In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

- **Legge 27 dicembre 2004, n. 306**, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimenti di termini previsti da disposizioni legislative. Art. 19-ter.
- **Agenzia delle Entrate – Direzione Generale Normativa e Contenzioso** – Risoluzione n. 79 del 17 giugno 2005: Istanza d'interpello. Imposta di bollo su domande di iscrizione all'Albo delle società cooperative.
- **D.M. 30 dicembre 2005**: Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2006)
- **Nota del Ministero delle attività produttive del 13 gennaio 2006, Prot. 0000648** – Albo delle società cooperative. Perdita della mutualità prevalente e conseguenti adempimenti. Decorrenza degli effetti dell'attribuzione del numero di iscrizione all'Albo.
- **D.M. 24 maggio 2006**: Approvazione delle modifiche delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici per l'iscrizione ed il deposito annuale del bilancio all'Albo delle società cooperative (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006).
- **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 maggio 2006, Prot. 0014776** – Modello C17 – Chiarimenti per la compilazione.

2. Premessa

Della istituzione di un Albo delle società cooperative già se ne parlava all'art. 7, comma 1, lett. n), della legge 3 aprile 2001 ¹, n. 142 e all'art. 15 del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 ², anche se con collocazioni diverse da quelle attualmente previste.

Infatti l'articolo 15 stabiliva che tale albo, articolato per provincia, fosse tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'istituzione di detti uffici, presso le Direzioni provinciali del Lavoro.

Nel decreto del 23 giugno 2004, di tale previsione non se ne rinviene traccia. Infatti la Direzione Generale, per il tramite degli uffici delle Camere di Commercio attribuisce a ciascuna società cooperativa un numero di iscrizione

¹ Si riporta l'art. 7, comma 1, lett. n):

“Art. 7. - (Vigilanza in materia di cooperazione).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

(Omissis)

n) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera b);

(Omissis)”

² Si riporta l'art. 15:

“Art. 15. - Istituzione

1. E' istituito, a fini anagrafici e della fruizione dei benefici fiscali o di altra natura, l'Albo nazionale degli enti cooperativi, di seguito denominato Albo.

2. L'Albo, tenuto presso gli Uffici territoriali del Governo, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, presso le Direzioni provinciali del lavoro, è articolato per provincia e sostituisce lo schedario generale della cooperazione e i registri prefettizi.

3. Le modalità di tenuta del predetto Albo e i rapporti con le Camere di commercio sono definiti con decreto del Ministro”.

(che sembrerebbe progressivo a livello nazionale senza una sub-articolazione provinciale) con l'indicazione della sezione di appartenenza. Tale numero di iscrizione, che viene reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di Commercio, dovrà essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.

Non è dato sapere se l'albo delle cooperative edilizie di abitazione di cui all'art. 13 della Legge n. 59/92 sia di fatto soppresso ed inglobato nel nuovo o se invece continui a svolgere le proprie funzioni. Sull'argomento si reputano indispensabili vari chiarimenti operativi da parte della competente Direzione Generale per gli enti cooperativi.

Secondo quanto disposto al comma 2 dell'art. 2502 C.C. "*Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un **apposito albo**, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci*".

Il comma 2 dell'art. 2512 C.C. stabilisce che "*Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un **apposito albo**, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci*".

Analogha disposizione la si rinviene al comma 3, dell'art. 2515 dove si stabilisce che "*Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza **il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente***".

Mentre in queste due norme si parla di sole "*cooperative a mutualità prevalente*", nell'articolo 223-*sexiesdecies*³ delle disposizioni transitorie e di attuazione si parla anche di "*cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente*"; entrambi i tipi dovranno iscriversi in due diverse sezioni dell'Albo. In attuazione di queste disposizioni, il Ministero delle attività produttive ha emanato il **D.M. 23 giugno 2004**, pubblicato nella G.U. n. n. 162 del 13 luglio 2004.

La *ratio* del provvedimento risiede com'è noto nell'esigenza di creare un registro anagrafico in grado di "censire" tutte le Cooperative ed i Consorzi con sede nel territorio nazionale, siano essi dotati o meno del requisito della prevalente mutualità ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del nuovo Codice Civile.

Con l'istituzione di questo Albo presso il Ministero delle attività produttive si completa il quadro della riforma della vigilanza delle società cooperative, in attuazione della legge n. 142 del 2001 e della riforma del diritto societario.

L'Albo sarà gestito con modalità informatiche, direttamente dagli Uffici del Registro delle imprese, tenuti dalle Camere di Commercio.

3. Il coordinamento del nuovo Albo con altre strutture precedenti

La istituzione di questo nuovo Albo ha creato, in un primo momento, qualche difficoltà di coordinamento con altre analoghe strutture le quali, istituite dalla legge Basevi, hanno sino ad oggi svolto le loro funzioni.

³ Si riporta l'art. 223-*sexiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie:

"1. Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

2. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le previsioni di cui all'articolo 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat".

Ci riferiamo allo Schedario generale della cooperazione e ai Registri prefettizi. Diciamo subito che il provvedimento in commento dà contestualmente seguito a quanto prescritto dall'art. 15, del D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 ⁴, nel quale si prevedeva la istituzione dell' "Albo nazionale degli enti cooperativi", che deve essere considerato ad ogni effetto assorbito da quello previsto dal nuovo decreto.

Si può parlare con certezza di assorbimento anche in considerazione del fatto che, nelle premesse del nuovo decreto, si fa esplicito riferimento all'art. 15 del D. Lgs. n. 220/2002.

Per quanto riguarda le altre istituzioni analoghe di cui si parlava sopra, sembra unanime l'interpretazione secondo la quale questo nuovo Albo delle cooperative sia destinato a sostituirsi nelle funzioni svolte da questi istituti.

Lo stesso articolo 15 del D. Lgs. n. 220/2002 ⁵ prevedeva la istituzione di un Albo nazionale degli enti cooperativi che avrebbe "sostituito" sia lo Schedario nazionale che i Registri prefettizi.,

Questo nuovo Albo, che verrà gestito con modalità informatiche dal Ministero delle attività produttive e che si avvale degli uffici delle Camere di Commercio, **sostituisce a tutti gli effetti sia i Registri Prefettizi che lo Schedario generale della Cooperazione.**

Il legislatore non ha, invece, previsto la soppressione esplicita delle Commissioni provinciali di vigilanza presso le Prefetture in quanto l'articolo di legge che le ha istituite nella forma odierna (art. 17 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947) non è stato abrogato.

Secondo alcuni interpreti apparirebbe però evidente lo "svuotamento" delle competenze di tali importanti organi che dalla data di entrata in vigore del più volte indicato decreto del 23 giugno 2004 si dovrebbero limitare all'esame delle pratiche giacenti.

Altri invece ritengono che la scelta del legislatore possa portare alla ridefinizione dei compiti tenuto conto che la gestione dell'Albo a livello centrale non sarà né facile e né agevole.

Sembra più verosimile l'opinione che le Commissioni provinciali di vigilanza sulle cooperative siano soppresse, come peraltro previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 220/2002.

4. La formazione e la tenuta dell'Albo

4.1. Le sezioni dell'Albo e i soggetti tenuti all'iscrizione

L'Albo si compone di **due sezioni**:

- nella **prima sezione** si dovranno iscrivere le società **cooperative a mutualità prevalente**, di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 C.C., beneficiarie delle riduzioni fiscali in quanto svolgono la maggior parte della propria attività in favore dei soci ed adottano per statuto le clausole mutualistiche;
- nella **seconda sezione** si dovranno iscrivere le società **cooperative diverse** da quelle a mutualità prevalente.

⁴ **D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220**: Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" (G.U. 8 ottobre 2002, n. 236).

⁵ Si veda la nota 2.

Ne consegue che tutte le società cooperative esistenti alla data di istituzione dell'Albo, o costituite successivamente, dovranno essere iscritte in una di queste due sezioni.

Non sembra che trovino, invece, collocazione nel nuovo Albo **le società di mutuo soccorso e gli altri enti mutualistici diversi dalle cooperative**, per i quali si rinvia ad un successivo provvedimento ministeriale al fine di consentire l'iscrizione a detto Albo.

Sull'argomento esistono tuttavia pareri discordanti e si attende, pertanto, un chiarimento ufficiale ⁶.

Nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente potranno inizialmente iscriversi tutte le società che hanno proceduto all'adeguamento dei propri statuti al disposto di cui all'art. 2514 e hanno quindi i requisiti della mutualità prevalente.

Nella stessa sezione possono anche inizialmente iscriversi tutte quelle cooperative il cui statuto era già conforme alle prescrizioni richieste, prima della riforma del diritto societario, dall'art. 26 del D.L.C.P.S n. 1577/1947 ⁷, in quanto soddisfano i requisiti previsti dal nuovo articolo 2514.

Secondo il Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 5511/I) appare condivisibile l'inclusione dell'anno 2004 nell'ambito dei primi due esercizi consecutivi per i quali deve essere riscontrata la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2545-*octies* C.C.. La circolare chiarisce espressamente (al paragrafo 3) che ogni verifica in merito alla sussistenza dei requisiti di prevalenza *ex artt.* 2512 e 2513 C.C. andrà effettuata non prima del 31 dicembre 2005 (data di termine del secondo anno consecutivo).

Altrettanto in linea con l'orientamento della dottrina prevalente è l'affermazione della perdita delle agevolazioni fiscali, per la prima volta, a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2005, se la condizione di prevalenza non viene riscontrata a quella data; e della perdita immediata delle

⁶ Il Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 5511/I) sottolinea la necessità di una interpretazione adeguatrice, ed in linea con il principio di gerarchia delle fonti, del D.M. 23 giugno 2004, in modo da ricomprendere nelle "altre cooperative", cui fa cenno l'art. 4, ultimo comma, del decreto, anche gli enti mutualistici non cooperativi.

Considerando che le società di mutuo soccorso, e gli enti mutualistici *ex art.* 2517 C.C., sono attualmente iscritti nei Registri prefettizi ai sensi dell'art. 13 della legge Basevi, e che tale iscrizione è, anche per tali enti, il presupposto per il godimento delle agevolazioni fiscali e di altra natura, "appare urgente un chiarimento ufficiale, che, alternativamente, evidenzia l'attuale operatività dell'albo anche in relazione agli enti mutualistici non cooperativi, ovvero precisi che l'operatività dei registri prefettizi, limitatamente a tali enti, continuerà fino a quando non sarà ad essi consentita l'iscrizione all'albo suddetto, in conformità agli artt. 1 e 15 del D.Lgs. n. 220/2002".

Lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato, in uno studio successivo (Studio n. 5486/I), sostiene che deve essere consentita l'iscrizione nell'Albo delle cooperative anche a tutte le società di mutuo soccorso, sia registrate che irregolari; in difetto, i medesimi enti sfuggirebbero alla vigilanza, decadrebbero di conseguenza dalle agevolazioni fiscali e dovrebbero devolvere il loro patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Tale decisione è ricavabile dall'art. 15 del D. Lgs. n. 220/2002 nel quale si prevede l'iscrizione nell'Albo degli "enti cooperativi" in relazione a tutti gli enti suddetti, tra i quali l'art. 1 del medesimo decreto enumera espressamente anche le società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici diversi dalle società.

⁷ Si riporta l'art. 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947:

"Art. 26 - (Requisiti mutualistici)

Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale -- dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati -- a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative".

agevolazioni nel caso invece in cui vengano modificate le clausole statutarie ex art. 2514 C.C..

Equivoca appare, invece, l'affermazione (contenuta nel paragrafo 3 della circolare) secondo la quale *"tutte le cooperative già in possesso dei requisiti previsti dall'art. 26 del d.lg.c.p.s. 17 dicembre 1947, n. 1577 e iscritte nei Registri Prefettizi, e che nell'adeguamento dello Statuto recepiscono i requisiti mutualistici dettati dall'art. 2514 C.C., possono iscriversi inizialmente nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell'Albo"*.

La circolare, cioè, sembra subordinare l'iscrizione nella suddetta sezione ad un necessario adeguamento statutario, laddove invece l'analisi del contenuto delle clausole, contenute nei vecchi statuti, va effettuato in concreto e caso per caso: con la consapevolezza che, nella stragrande maggior parte dei casi, le clausole "Basevi", in quanto più restrittive rispetto a quelle oggi previste dall'art. 2514 C.C., soprattutto se formulate genericamente con riferimento a tutti i soci, sono da ritenersi già "corrispondenti" ai requisiti minimi richiesti dal nuovo art. 2514 C.C. per l'acquisto della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

4.2. Le sottosezioni dell'Albo

Secondo il Ministero delle attività produttive (si veda il punto 2 della Circolare del 6 dicembre, Prot. 1579682), l'Albo avrà anche delle **sottosezioni** della prima sezione dove andranno iscritte le cooperative regolamentate da leggi speciali, quali:

- 1) **le cooperative sociali** (che vengono qualificate a mutualità prevalente direttamente dalla legge),
- 2) **le banche di credito cooperativo** (che vengono considerate a mutualità prevalente se rispettano le norme delle leggi speciali – art. 223-*terdecies* d.a.t.),
- 3) **le cooperative agricole e loro consorzi** (dove la mutualità prevalente si verifica se la quantità o il valore dei prodotti risulta superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti - art. 111-*septies* d.a.t.).

Elenco di natura anagrafico-statistico

Si tratta di uno speciale elenco, con mera finalità anagrafico-statistica, nel quale vanno inseriti, nella veste di cooperative non soggette alla mutualità prevalente alle nuove disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 6/2003:

- 1) i consorzi agrari,
- 2) le banche popolari,
- 3) le banche di credito cooperativo e gli istituti di cooperazione bancaria in genere.

4.3. Le categorie del nuovo Albo

Ogni cooperativa dovrà sempre specificare nella domanda di iscrizione, sia nella prima che nella seconda sezione, la categoria di appartenenza.

Le categorie previste dal D.M. 23 giugno 2004 sono le seguenti:

- 1) cooperative di produzione e lavoro;
- 2) cooperative di lavoro agricolo;
- 3) cooperative sociali;

- 4) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
- 5) cooperative edilizie di abitazione;
- 6) cooperative della pesca;
- 7) cooperative di consumo;
- 8) cooperative di dettaglianti;
- 9) cooperative di trasporto;
- 10) consorzi cooperativi;
- 11) consorzi agrari;
- 12) banche di credito cooperativo;
- 13) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
- 14) altre cooperative.

5. Termini e adempimenti per l'iscrizione

5.1. La domanda di iscrizione e il suo contenuto

La domanda di iscrizione all'Albo, firmata digitalmente dal legale rappresentante, va presentata presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio nella cui circoscrizione la cooperativa ha la sede legale, seguendo le consuete modalità informatiche e telematiche.

Nella domanda andranno indicati le sezioni e le categorie dell'Albo.

Per quanto riguarda la sezione dell'Albo per la quale si richiede l'iscrizione, le scelte possibili sono tre: le due sezioni principali ("**mutualità prevalente**" o "**cooperative diverse**") e una sottosezione per le cooperative a "**mutualità prevalente di diritto**".

Una delle novità più importanti del decreto è la cosiddetta "*autocertificazione di appartenenza*". La questione è molto delicata ed è meritevole di approfondimento.

Come è noto fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle Attività Produttive, l'iscrizione in una sezione (o il trasferimento in un'altra) del Registro prefettizio era stabilita dalle singole Commissioni provinciali di vigilanza non in virtù della sola richiesta della cooperativa ma sulla base di adeguata documentazione fra cui l'istanza motivata, l'atto costitutivo e lo statuto della società.

Oggi invece l'incasellamento in una delle categorie di cui all'art. 4 del decreto in commento avverrà in base ad "autocertificazione" del legale rappresentante. Per tutte le società cooperative l'appartenenza ad una delle 14 categorie in cui risulta articolato l'Albo sarà autocertificata dal legale rappresentante dell'Ente direttamente all'Ufficio della Camera di Commercio competente per territorio.

5.2. Soggetti tenuti a presentare la domanda di iscrizione all'Albo

Nel paragrafo 5 della Circolare del Ministero delle attività produttive si sostiene, con riferimento all'iscrizione all'Albo, che "*in sede di prima iscrizione a seguito di adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni di legge o a seguito di nuova costituzione, la competenza a tale adempimento si presenta naturalmente in capo ai Notai che provvedono al deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese*".

Tale assunto è stato criticato dal Consiglio Nazionale del Notariato (si veda lo

Studio n. 5511/I), almeno per due motivi

In primo luogo, in quanto esso sembra presupporre che la possibilità di iscrizione all'albo sia subordinata o all'adeguamento statutario, ovvero alla costituzione della società, mentre si trascura una terza ipotesi, che è quella della cooperativa il cui statuto contenga "*clausole non lucrative*" redatte ai sensi dell'art. 26 della legge Basevi ma corrispondenti, nel contenuto, a quanto richiesto dall'art. 2514 C.C.: fattispecie nella quale certamente la cooperativa potrà richiedere l'iscrizione all'albo, nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, senza necessità di alcun adeguamento statutario. A maggior ragione potrà richiedere tale iscrizione senza dover modificare lo statuto la cooperativa che intenda iscriversi nella sezione delle cooperative a mutualità non prevalente.

In secondo luogo, è poi errato sostenere che la competenza all'iscrizione, nel caso in cui intervenga un atto costitutivo o modificativo dello statuto, si presenta "naturalmente" in capo al notaio, quantomeno se si interpreta tale espressione come fondante un obbligo del notaio all'iscrizione medesima.

Obbligati all'adempimento sono solo gli amministratori della cooperativa, come già si riteneva pacificamente in relazione alla iscrizione ai Registri prefettizi, e come oggi espressamente dispone l'art. 4, comma 2, del D.M. 23 giugno 2004, del resto richiamato dalla stessa circolare in commento.

Se si ha riguardo alla condizione di prevalenza dell'attività con i soci, quale risultante dai requisiti previsti dagli artt. 2512 e 2513 C.C. appare evidente che solo gli amministratori possono attestare il possesso di tale qualifica. Nessun obbligo la legge pone in capo al notaio.

Si può, tuttavia, fondatamente sostenersi che esista la **legittimazione (non l'obbligo) del notaio a richiedere la suddetta iscrizione**, nel caso in cui nell'atto ricevuto dal notaio medesimo il legale rappresentante della cooperativa abbia manifestato la propria volontà di ottenere l'iscrizione medesima.

Tale legittimazione si ricava dal disposto di cui all'art. 13-ter del D.L. 25 ottobre 2002 n. 236, come introdotto dalla legge di conversione 27 dicembre 2002 n. 284, che ha modificato l'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340, aggiungendo in quest'ultimo un comma 2-ter, ai sensi del quale "*i pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione*".

Del resto, lo stesso comma 2 dell'art. 31 della citata legge n. 340/2000, come modificato dall'art. 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, stabilisce una *modalità di invio o di presentazione* (si riferisce alle domande presentate all'ufficio del Registro delle imprese, e non soltanto a quelle con cui si richiede l'iscrizione nel suddetto Registro) e prescinde, quindi, dal fatto che tali domande siano dirette ad ottenere l'iscrizione nel suddetto Registro delle imprese, ovvero in altri albi o registri.

5.3. La modulistica per l'invio telematico della domanda di iscrizione

5.3.1. Modelli e requisiti tecnici

Per gli adempimenti verso l'Albo nazionale delle Società Cooperative è previsto un unico modello, denominato "**C17 - Modello Albo Cooperative**". Questo modulo è suddiviso in due parti e va utilizzato:

- a) **per la domanda di iscrizione all'Albo;**
- b) **per il deposito annuale dei dati di bilancio e/o la modificato dello statuto.**

Il "C17 - Modello Albo Cooperative", come vedremo più avanti, deve essere allegato ad una domanda inviata al Registro delle imprese, compilata utilizzando il programma **Fedra Plus** (nell'attuale versione 6.0.1) o altri programmi compatibili.

Per la compilazione del modello C17 è necessario disporre del prodotto **Adobe Acrobat Reader dalla versione 6 alla 8**. Tale prodotto è gratuito ed è scaricabile dal sito www.adobe.it.

Considerato che il documento deve essere **firmato digitalmente** dal legale rappresentante è quindi necessario aver scaricato anche il software di firma digitale **Di.Ke.** (nell'attuale versione 4.2.2).

5.3.2. Aggiornamenti del modello

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato il modello C17 (attualmente nella **versione 3.0.4**) con **decreto del 24 maggio 2006** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2006), con il quale sono state approvate le modifiche delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici per l'iscrizione ed il deposito annuale del bilancio all'Albo delle società cooperative, e ha fornito alcuni chiarimenti con la **Nota del 24 maggio 2006, Prot. 0014776**.

La nuova versione presenta due novità rispetto alla versione precedente:

- a) la casella da barrare per dichiarare che la cooperativa rientra fra quelle per le quali trovano applicazione i regimi derogatori di cui al D.M. 30 dicembre 2005;
- b) la possibilità di indicare l'adesione plurima a più di una associazione.

La prima novità colma una lacuna del modello per le società cooperative e settori di attività interessati alle deroghe alla mutualità prevalente.

Il Ministero, con Nota del 24 maggio 2006, ha inoltre fornito importati chiarimenti per la compilazione del modello, soprattutto in relazione ai problemi connessi con le deroghe alla prevalenza.

Si ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 2545-octies del Codice Civile, le società cooperative perdono la qualifica di mutualità prevalente quando per due anni consecutivi non rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 C.C.

Questa condizione potrebbe essersi verificata per molte cooperative proprio in occasione della chiusura dell'esercizio 2005. Per queste cooperative non era data la possibilità, nella versione precedente del modello, di indicare il proprio status che legittima il ricorso ai regimi derogatori previsti dall'apposito decreto. Il Ministero ha in ogni caso precisato che tutte le informazioni contenute nel modello C17 hanno finalità informativo-statistico e, pertanto, **non possono in nessun modo comportare l'adozione automatica di provvedimenti** da parte dello stesso Ministero.

Lo stesso Ministero ha aggiunto che per il cambio di sezione dell'Albo nazionale, in tutti i casi di **perdita della condizione di mutualità prevalente**, sono richiesti precisi adempimenti da parte delle cooperative interessate con particolare riguardo alla formalizzazione di una specifica richiesta in tal senso,

barrando l'apposita casella "**presenta dichiarazione che la cooperativa non possiede più i requisiti di mutualità prevalente**".

5.3.3. La compilazione del modulo C17

Prima di utilizzare il programma Fedra, o altri programmi compatibili, è necessario compilare il modulo C17, osservando i seguenti accorgimenti.

Per scaricare il modulo PDF ci si può collegare al seguente indirizzo Internet:

<https://web.telemaco.infocamere.it/newt/rootdata/swfedra/coop/download.htm>

Il modulo si presenta come un file in formato PDF e permette la compilazione direttamente dalle varie caselle.

Dopo aver riportato i dati del legale rappresentante richiesti si dovrà scegliere tra le due opzioni: "**Domanda di iscrizione**" o "**Allegato al bilancio**"

Nella compilazione delle varie caselle si dovrà tenere presente di compilare:

- 1) sezione "**Domanda di iscrizione**", ricordando che è obbligatorio:
 - a) selezionare l'apposita casella "*Presenta domanda di iscrizione all'Albo delle società cooperative*";
 - b) indicare la sezione;
 - c) scegliere la categoria di appartenenza tra quelle indicate dal D.M. 23 giugno 2004.

Le **cooperative non soggette alla normativa della mutualità prevalente** (es. consorzi agrari, banche popolari, ecc.) devono selezionare la casella per loro prevista e non dovranno indicare la sezione.

Le **cooperative sociali** devono compilare l'apposito quadro (selezionando le apposite caselle) e precisare la categoria di appartenenza.

Le **cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi** devono compilare l'apposito quadro indicando il numero dei soci e, qualora ciascun socio possieda quote od azioni per un valore non inferiore a 258.23 euro, selezionare l'apposita casella.

- 2) Dopo aver compilato i dati richiesti e aver proceduto al controllo dei dati, si dovrà **effettuare il salvataggio** della pratica utilizzando il pulsante "**Salva**", predisposto in calce al modulo stesso.
- 3) **Firmare il file digitalmente** utilizzando il software di firma digitale Di.Ke. o analoghi software di firma digitale.
- 4) Passare poi alla **compilazione del modello S2, nei quadri A e B**. Nel caso l'iscrizione all'Albo venga richiesta contemporaneamente all'iscrizione della costituzione della società, il modello Fedra da compilare è naturalmente il **Modello S1**.
- 5) Passare poi alla **compilazione del Modello RP (RIEPILOGO)**, inserendo il modulo C17 in formato PDF salvato e firmato digitalmente.
- 6) Passare infine alla **compilazione della distinta e all'invio telematico**, secondo le consuete modalità

5.3.4. Composizione della pratica

Il modulo C17 deve essere sottoscritto esclusivamente da legale rappresentante della cooperativa con firma digitale.

Per la richiesta di iscrizione all'Albo delle cooperative non è ammessa la sottoscrizione effettuata da un terzo con procura speciale, in quanto tale modalità è consentita solo per gli adempimenti presso il Registro delle imprese. Il modulo va compilato utilizzando Acrobat Reader e salvato su disco locale utilizzando il pulsante "Salva".

Non è ammessa la scannerizzazione del modulo C17, in quanto tale procedura impedirebbe l'inoltro dei dati al Ministero delle attività produttive.

Il File C17 deve essere, quindi, in formato PDF e deve essere allegato ad File Fedra, tramite il **Modello RP** (Riepilogo), indicando il come Codice tipo documento: "**C17 – Modulo Albo Cooperative**" e come Codice atto: **A99**.

Il modulo C17 va allegato ad una pratica telematica da inviare al Registro delle imprese.

Le Camere di Commercio raccomandano di procedere ad un invio autonomo del modulo C17, allegato al Modello S2 (compilato solo nella parte anagrafica – Quadri A e B e al quadro NOTE riportando la dicitura "Iscrizione all'Albo nazionale delle Cooperative".

La pratica va inviata per via telematica all'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale della Cooperativa, attraverso il sistema Telemaco ⁸.

5.3.5. Soggetti utilizzatori

I soggetti utilizzatori del modello sono sostanzialmente due:

- 1) le società cooperative già iscritte al Registro delle imprese;**
- 2) le società cooperative di nuova costituzione che si iscrivono al Registro delle imprese e contestualmente all'Albo nazionale delle società cooperative.**

Le società cooperative già iscritte al Registro delle imprese potranno allegare il modulo ad una domanda predisposta per un normale adempimento al Registro stesso oppure dovranno creare una nuova pratica, compilando il Modello S2 nella sola parte anagrafica.

Le società cooperative che si iscrivono al Registro delle imprese potranno allegare il modulo alla domanda di iscrizione effettuata mediante il Modello base S1.

Informazioni più dettagliate sulla compilazione del modello sono allegate alla Circolare attuativa del Ministero delle attività produttive del 6 dicembre 2004.

5.3.6. Diritti di segreteria

⁸ E' possibile entrare nell'area che permette di utilizzare la nuova modalità di presentazione telematica dell'iscrizione all'Albo delle società cooperative, sia della dichiarazione periodica da fare in sede di deposito del bilancio direttamente dal seguente indirizzo: <https://web.telemaco.infocamere.it/newt/rootdata/swfedra/coop/download.htm>

Con l'approvazione dei nuovi diritti di segreteria, in vigore dal 3 dicembre 2004, è stato previsto un nuovo diritto relativo alla domanda di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, che ammonta a **40,00 euro**.

Quindi, nel caso si procede solamente alla iscrizione all'Albo in questione, va pagato esclusivamente il diritto di segreteria dell'importo di 40,00 euro; nel caso, invece, la domanda di iscrizione all'Albo sia contestuale all'istanza di iscrizione (allegata al Modello S1) o contestuale ad altra domanda di iscrizione di altro atto, quale il rinnovo delle cariche, ecc. (allegata al Modello S2), tale diritto va ad aggiungersi al diritto di segreteria previsto per l'istanza che si presenta.

5.3.7. Imposta di bollo

Rimaneva qualche problema in merito all'applicazione **dell'imposta di bollo** sulla domanda di iscrizione all'Albo, in quanto qualcuno riteneva che detta iscrizione fosse esente dall'imposta di bollo in relazione al fatto che la precedente iscrizione al Registro prefettizio era in passato esente da qualsiasi imposta.

I dubbi sono stati risolti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate – Centrale normativa e contenzioso, n. 79/E del 17 giugno 2005, con la quale, in risposta ad un quesito ⁹ posto da una Camera di Commercio, è stato chiarito che la fattispecie rappresentata rientra nella disciplina di cui all'art. 3, comma 1, della Tariffa, Parte Ia, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.

La stessa Risoluzione ha anche precisato che deve essere esclusa l'applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1-ter della medesima Tariffa in quanto nel suo ambito ricadono esclusivamente le domande, le denunce e i relativi atti che le accompagnano, dirette all'Ufficio del Registro delle imprese e non anche quelle dirette ad altri soggetti, che vengono presentate per il tramite di tale Ufficio.

Nel caso in cui, invece, la domanda di iscrizione all'Albo sia inserita in una pratica telematica contenente altre notizie da iscrivere al Registro delle Imprese (es. atto costitutivo o atto modificativo, ecc.), l'imposta di bollo è unica ed è compresa nel bollo versato per la pratica medesima (attualmente dell'importo di 65,00 Euro).

Pertanto, trattandosi di una iscrizione in un apposito Albo, la domanda è soggetta all'imposta di bollo, **nella misura attuale di 14.62 Euro** ¹⁰.

La ragione di tale differenza di costo risiede nel fatto che l'iscrizione all'Albo è per la Camera di Commercio un'attività di mera ricezione di documentazione, mentre la titolarità giuridica della tenuta dell'Albo stesso è propria del Ministero delle attività produttive, Direzione Generale per gli enti cooperativi.

Per quanto riguarda le novità introdotte dal D.M. 22 febbraio 2007 rimandiamo a quanto già detto nell'apposita trattazione ¹¹.

⁹ La Risoluzione n. 79 in commento è stata emessa non in risposta ad un interpello, bensì in esecuzione della generale attività di consulenza giuridica prevista dalla Circolare 18 maggio 2000, n. 99/E e svolta dall'Agenzia. La Camera di Commercio, infatti, aveva rivolto domanda di interpello all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001 e tale richiesta doveva essere sottoscritta dal contribuente (ovvero la cooperativa che stava chiedendo l'iscrizione all'Albo) o dal suo legale rappresentante. L'istanza era però risultata inammissibile in quanto firmata dal vice conservatore del Registro delle imprese e non dalla società interpellante.

¹⁰ Importo così stabilito dal D.M. 24 maggio 2005 (G.U. n. 123 del 28 maggio 2005) – **In vigore dal 1° giugno 2005.**

¹¹ Claudio Venturi: **“L'imposta di bollo per le domande, le denunce e gli atti da inviare telematicamente al Registro delle imprese. Sintesi degli adempimenti e importi attualmente in vigore”**.

Deposito del bilancio

In occasione del deposito annuale del bilancio la cooperativa è tenuta a compilare la **seconda parte del modulo C17** con l'indicazione dei dati di bilancio richiesti dal modulo stesso.

Tale modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale e allegato al Modello 'B', di deposito del bilancio.

Non viene richiesto il versamento di diritti di segreteria e dell'imposta di bollo aggiuntivi a quelli previsti per il deposito del bilancio (60,00 Euro, per diritti di segreteria e 65.00 Euro, per l'imposta di bollo)

Al contrario, qualora con il deposito del bilancio venisse compilato il Modulo C17 per la richiesta di iscrizione all'Albo (prima parte del Modulo C17), sarà dovuto il diritto di segreteria di 40,00 Euro, dovuto per l'iscrizione, e quello di 60.00 Euro, dovuto per il deposito del bilancio.

L'imposta di bollo sarà unica, nell'importo attuale di 65.00 Euro.

5.4. Il termine per la presentazione della domanda

Secondo quanto stabilito all'art. 2, ultimo comma del D.M. 23 giugno 2004, la **domanda di iscrizione** all'Albo da parte delle società esistenti doveva essere presentata entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto istitutivo, e precisamente entro il 9 gennaio 2005 (prorogato al 10 gennaio in quanto il giorno 9 cade di domenica).

Tale data, per effetto del disposto di cui all'art. 19-ter della legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266 e dell'art. 36 del D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, è stata successivamente posticipata al **31 marzo 2005**.

Si ricorda che l'accesso all'Albo non può prescindere dalla revisione dello statuto da parte dell'assemblea straordinaria. In tale sede si potrà tra l'altro scegliere se adottare la mutualità prevalente o meno, prevedendo negli statuti i quattro vincoli che caratterizzano questa categoria (art. 2514 C.C.).

Nessun termine viene, invece, previsto per le società cooperative di nuova costituzione. Neanche la recente circolare del Ministero delle attività produttive ha fornito delucidazioni in merito.

Qualcuno ritiene che possa tornare ancora applicabile l'articolo 1 della legge 13 marzo 1950, n. 114, il quale all'art. 2 prevedeva che l'iscrizione nel Registro prefettizio doveva avvenire entro tre mesi dalla data di costituzione.

5.5. Le competenze delle Camere di Commercio

L'Ufficio del Registro delle imprese, ricevuta la documentazione presentata dalla cooperativa, ne verifica la completezza ed entro 10 giorni lavorativi (30 giorni per il bilancio) la inoltra alla Direzione Generale per gli Enti cooperativi, presso il Ministero delle attività produttive.

La Direzione Generale, per il tramite degli uffici del Registro delle imprese attribuisce a ciascuna cooperativa un **numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza**, il quale viene reso disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di Commercio.

Tale numero dovrà essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza (art. 2515, comma 3 C.C.).

Se ne ricorrono i presupposti, la Direzione Generale può rifiutare l'iscrizione della cooperativa nella sezione a mutualità prevalente e procedere d'ufficio all'iscrizione nella ulteriore sezione prevista per le cooperative di tipo diverso.

6. La tenuta dell'Albo

L'Albo delle cooperative è istituito, come si diceva sopra, presso il Ministero delle attività produttive ed è curato dalla Direzione generale del Ministero stesso in stretto rapporto organizzativo con le Camere di Commercio, alle quali viene attribuito il compito sia della raccolta delle notizie, sia della pubblicità dei dati (art. 3, commi 3 e 4), che della comunicazione alle cooperative del numero di iscrizione con l'indicazione della sezione di appartenenza (art. 7).

L'Albo viene gestito con modalità informatiche, direttamente dagli Uffici del Registro delle imprese, tenuti dalle Camere di Commercio.

6.1. L'iscrizione nell'Albo e la fruizione dei benefici

Considerato che, come si è detto in precedenza, l'Albo assume in sé tutte le funzioni previste dall'art. 15 del D. Lgs. n. 220/2002, - che attribuiva espressamente all'Albo nazionale degli enti cooperativi il fine di "*fruizione dei benefici fiscali o di altra natura*" - è lecito desumerne che l'iscrizione da parte della Direzione generale del Ministero nella sezione dell'Albo destinata ad accogliere le cooperative a mutualità prevalente è il **presupposto per la fruizione dei benefici fiscali** connessi a tale qualifica.

Oltre alle agevolazioni di natura fiscale, l'iscrizione all'Albo diventa presupposto anche per il godimento delle **agevolazioni non fiscali** (quali: contributi pubblici, agevolazioni finanziarie, ecc., sia statali che regionali).

Dunque, tutte le società cooperative che, pur iscritte nel Registro delle imprese, non presentano la domanda di iscrizione all'Albo verranno escluse da ogni forma di agevolazione e, nei confronti delle stesse, verrà promossa azione di vigilanza per verificarne l'effettiva esistenza" (Circolare del 6 dicembre 2004).

6.2. Rettifiche ed integrazioni della domanda

Il Registro delle imprese dovrà limitarsi ad un controllo formale della completezza della documentazione (art. 6) ed inoltrarla - **entro 10 giorni lavorativi** - alla Direzione generale del Ministero delle attività produttive.

Nel caso l'ufficio del Registro delle imprese ravvisi la necessità potrà invitare la società a completare, rettificare o integrare la documentazione presentata "entro un congruo termine" (art. 6, comma 2), trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuterà l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, provvedendo all'iscrizione nell'altra sezione.

La Direzione generale, sulla base della documentazione depositata ogni anno dalla società cooperativa e sulla base delle risultanze delle attività di vigilanza, verifica l'iscrizione dell'ente in una delle due sezioni previste dall'art. 2 e in una delle categorie previste dall'art. 4.

Ai fini della decorrenza degli effetti dell'attribuzione del numero di iscrizione all'Albo, tenuto delle problematiche e delle difficoltà operative riscontrate nella fase iniziale di avvio dell'attività dell'Albo, il Ministero delle attività produttive, nella Nota del 13 gennaio 2006, Prot. 0000648, ha precisato che, nell'ipotesi di presentazione di domanda di iscrizione all'Albo errata o lacunosa, cui poi è seguita una nuova istanza corretta secondo le indicazioni comunicate, **gli effetti derivanti dall'attribuzione del numero di iscrizione decorrono dalla data dell'invio della prima istanza.**

Nel caso, invece, si tratti di istanza di iscrizione da parte di una società cooperativa avente forma giuridica non prevista dal nuovo diritto societario (es. piccola società cooperativa), gli effetti dell'attribuzione del numero di iscrizione non potranno decorrere se non dalla data dell'atto di modifica statutaria con la quale l'ente ha assunto una forma giuridica regolare.

6.3. Il cambio di sezione

Le società cooperative che perderanno il requisito della prevalenza saranno iscritte, a cura della Direzione Generale, nella sezione delle cooperative prive di tale requisito (art. 5, comma 4).

Di tale variazione viene data comunicazione alla società cooperativa da parte della Direzione Generale.

Sia nel caso di iscrizione in una sezione o in una categoria diversa (art. 9, comma 1) che di variazione dell'iscrizione (art. 5, comma 4), la società cooperativa interessata potrà richiedere, in forma scritta e motivata, un riesame del provvedimento alla Direzione Generale, la quale, prima di decidere può sentire la Commissione centrale per le cooperative (art. 9, comma 2).

Si tratta di un parere facoltativo e non vincolante.

6.4. Il deposito del bilancio d'esercizio e l'attività di vigilanza

Tra gli altri obblighi, le società cooperative iscritte all'Albo in questione dovranno **depositare annualmente i propri bilanci** (art. 2502, comma 2, C.C.), utilizzando un apposito modello approvato dal Ministero (art. 5).

Gli amministratori, insieme al bilancio dovranno allegare una dichiarazione sostitutiva attestante che nella società permane la condizione di mutualità prevalente (Cfr. artt. 2512, 2513 e 2514 C.C.), documentando tale condizione nella nota integrativa.

La Direzione Generale, sulla base della documentazione depositata ogni anno dalle società cooperative, dell'eventuale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 220/2002 e sulla base delle risultanze delle attività di vigilanza, procederà alla verifica dell'iscrizione dell'ente in una delle due sezioni e in una delle categorie previste.

Il fatto che l'iscrizione avviene, non solo sulla base della documentazione prodotta dalla cooperativa, ma anche sulla scorta delle risultanze dell'attività di vigilanza, fa capire che l'Albo non svolge una mera funzione di pubblicità notizia di condizioni desumibili dalla semplice domanda della cooperativa e di quanto essa ha allegato.

In altre parole, la Direzione generale non si limita a recepire la documentazione e a valutare l'iscrizione sulla base degli atti allegati, ma può utilizzare tutti gli elementi che derivano da revisioni ed ispezioni per adottare

quello che si configura come un momento di controllo, esercitato nell'ambito della funzione di vigilanza.

7. Gli adempimenti per i gruppi cooperativi paritetici

Secondo quanto disposto dall'art. 2545-*septies*, più cooperative appartenenti anche a categorie diverse possono regolare, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese con un apposito contratto, il quale deve indicare:

- 1) la durata;
- 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
- 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
- 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
- 5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad uno dei gruppi paritetici dovranno:

- a) depositare, in forma scritta, l'accordo di partecipazione presso l'Albo tenuto dalla Direzione Generale e
- b) provvedere alla comunicazione al Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2497-bis C.C.¹²

8. Le conseguenze della mancata iscrizione all'Albo

Nel caso la società cooperativa, regolarmente iscritta al Registro delle imprese, ometta la iscrizione all'Albo in esame, a quali conseguenze va incontro?

Bisogna subito dire che la società cooperativa iscritta al Registro delle imprese esiste con personalità giuridica ed è quindi dotata di capacità di agire per il conseguimento degli scopi sociali. La mancata iscrizione all'Albo fa sì che la società cooperativa non possa usufruire dei benefici di natura fiscale, per i quali l'iscrizione nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente è presupposto necessario.

Parte della dottrina ritiene che, nel caso la cooperativa non abbia le caratteristiche che la legittimino ad aspirare a tali benefici, la mancata iscrizione all'Albo non può causare nessun pregiudizio¹³.

Il Ministero delle attività produttive, nella Circolare del 6 dicembre 2004, ha affrontato il problema e, dopo aver rimarcato l'esistenza dell'obbligo di iscrizione all'Albo da parte di tutte le società cooperative, ha avanzato l'ipotesi che la mancata presentazione della domanda di iscrizione all'Albo preclude l'attribuzione del numero di iscrizione, il quale costituisce requisito di

¹² Per tale adempimento, si rimanda, sempre in questa sezione, a: *L'attività di direzione e coordinamento. La pubblicità dei gruppi nella riforma del diritto societario.*

¹³ Pierluigi Morara, *Il nuovo Albo per le società cooperative*. Rivista le Società n. 10/2004 – Ipsos Editore.

completezza formale e sostanziale degli atti e dei documenti prodotti dalla cooperativa.

Da tutto ciò ne consegue – prosegue il Ministero – *“la non ricevibilità da parte della Pubblica Amministrazione della documentazione priva del citato numero di iscrizione, compresa quella destinata al Registro delle imprese per il tramite delle Camere di Commercio (deposito di bilanci, modifiche di statuto, variazioni negli organi sociali, ecc.)”*.

La mancata iscrizione all'Albo, non consentendo lo svolgimento della normale attività vigilatoria da parte dell'Autorità governativa, *“configura un funzionamento irregolare della società, sanzionabile con l'adozione del provvedimento di gestione commissariale previsto dall'art. 2545-sexiesdecise del Codice civile”*.

Al primo comma di detto articolo si stabilisce che *“In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata”*.

L'affermazione contenuta nella Circolare viene giudicata dal Consiglio Nazionale di Notariato (si veda lo Studio n. 5511/I) *“di assoluta gravità” e “destituita di ogni fondamento”*.

Le funzioni dell'iscrizione nell'Albo delle cooperative sono espressamente stabilite dalla legge (funzioni anagrafiche, finalizzate all'attuazione della vigilanza; condizione per usufruire delle agevolazioni fiscali e di altra natura; per le cooperative a mutualità prevalente, riconoscibilità della qualifica di prevalenza, a norma dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge delega n. 366/2001, ed in conformità all'art. 2515, comma 3, C.C.). Ma oltre a ciò che la legge espressamente prescrive, *non vi sono altre conseguenze della mancata iscrizione all'albo*, e privare addirittura la cooperativa della possibilità di depositare atti presso la pubblica amministrazione è assolutamente contrario alla legge, e potrebbe esporre i pubblici funzionari ed impiegati a gravi responsabilità, anche di natura penale, oltre che civile e amministrativa (tenendo conto, tra l'altro, delle importanti conseguenze ricollegate dalla legge alla pubblicità, dichiarativa e costitutiva, degli atti sociali nel registro delle imprese).

In conclusione, gli uffici del Registro delle imprese devono eseguire le iscrizioni previste dalla legge, in relazione alle società cooperative, a prescindere dal fatto che sia stata o meno richiesta, ed eseguita, l'iscrizione nell'Albo delle cooperative, le cui finalità sono esclusivamente quelle previste dalla legge e sopra descritte; anche una cooperativa non iscritta nel suddetto Albo può quindi richiedere l'iscrizione dei propri atti nel Registro delle imprese.

8. La perdita della mutualità prevalente e conseguenti adempimenti

Secondo quanto stabilito all'articolo 2545-octies, comma 1, *“la cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514”*.

Dunque, le società cooperative che, al termine del secondo esercizio consecutivo, risultano non aver rispettato i parametri fissati dall'art. 2513 C.C. diventano, a decorrere dal medesimo secondo esercizio, cooperative

diverse da quelle a mutualità prevalente con la conseguenza di non poter più usufruire delle agevolazioni tributarie.

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori **devono redigere un apposito bilancio**, cosiddetto bilancio straordinario, che consenta di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.

Il bilancio deve essere “verificato senza rilievi da una società di revisione” e notificato, entro sessanta giorni dalla data di approvazione, al Ministero delle attività produttive.

La quota così determinata, nell'ipotesi di eventuale successiva trasformazione degli enti in società lucrative, sarà vincolata alla devoluzione ai fondi mutualistici e calcolata in base all'attivo risultante dal bilancio d'esercizio, approvato, di regola, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 2364 C.C.).

Il Ministero delle attività produttive, con **Nota del 13 gennaio 2006, Prot. 0000648**, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle conseguenze derivanti dalla perdita della mutualità prevalente.

Nel caso di perdita della mutualità prevalente a seguito dei parametri fissati dall'art. 2513 C.C., la società cooperativa che risulta diversa da quelle a mutualità prevalente **non è tenuta necessariamente a codificare l'avvenuta perdita della mutualità prevalente tramite una apposita modifica statutaria**, a meno che l'assemblea sociale non ritenga di dover deliberare in tal senso.

In merito alla decorrenza di redazione del cosiddetto bilancio straordinario, finalizzato a determinare il valore dell'attivo patrimoniale da destinarsi a riserve indivisibili, il Ministero ha precisato che la stessa va “individuata con riferimento al momento temporale in cui risultano definitivamente determinati i valori richiamati dall'art. 2513 C.C.”.

Tenuto conto che i valori di bilancio si definiscono con l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, si deve intendere che i novanta giorni per la redazione del bilancio straordinario debbano decorrere dalla data della predetta approvazione e che tale bilancio va riferito alla data di chiusura del secondo esercizio di mancato rispetto dei citati parametri di mutualità prevalente.

Per quanto riguarda **le società cooperative poste in liquidazione**, il Ministero ha puntualizzato che ogni considerazione in materia di sussistenza o meno delle mutualità prevenante deve essere riferita allo status rilevabile al momento della delibera dell'assemblea straordinaria di liquidazione o al momento della emanazione del decreto ministeriale che dispone lo scioglimento ufficio o la liquidazione coatta amministrativa.

Questo in considerazione del fatto che, durante la fase di liquidazione, sussiste unicamente un'attività di liquidazione del patrimonio residuo e pertanto vengono a mancare i presupposti per una qualunque possibile rilevazione dei parametri oggettivi fissati dall'art. 2513 C.C.

Per quanto riguarda **le società cooperative edilizie di abitazione** che ancora non hanno dato origine ad alcuna attività connessa con la realizzazione di fabbricati da assegnare ai soci, si rileva come l'unica attività realizzata possa consistere nella ripartizione fra i soci dei costi generali della cooperativa (spese amministrative per la redazione e pubblicazione del bilancio nel Registro delle

imprese; pagamento dei diritti camerali, ecc.), con la conseguenza che tali importi registrati per competenza verranno a rappresentare ricavi maturati nei confronti dei soci e come tali rilevanti ai fini dei citati parametri fissati dall'art. 2513 C.C.

APPENDICE

TABELLA DI COMPARAZIONE FRA LE SEZIONI DEL REGISTRO PEFETTIZIO E LE CATEGORIE DEL NUOVO ALBO

Nuove Categorie dell'Albo	Vecchie Sezioni del Registro prefettizio
Cooperative di produzione e lavoro	Sezione cooperazione di produzione e lavoro
Cooperative di lavoro agricolo	Sezione cooperazione agricola
Cooperative sociali	Sezione cooperazione sociale
Cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento	Sezione cooperazione agricola
Cooperative edilizie di abitazione	Sezione cooperazione edilizia
Cooperative della pesca	Sezione cooperazione della pesca
Cooperative di consumo	Sezione cooperazione di consumo
Cooperative di dettaglianti	Sezione cooperazione mista
Cooperative di trasporto	Sezione cooperazione di trasporto
Consorzi cooperativi	=====
Consorzi Agrari	Sezione cooperazione agricola
Banche di credito cooperativo	=====
Consorzi e cooperative di garanzia e fidi	Sezione cooperazione mista
Altre cooperative	Sezione cooperazione mista
=====	Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile previgente